

N. R.G. 4057/2015



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice monocratico [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 03.07.2015

DA

[REDACTED]  
in persona dei curatori, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] come da mandato a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto in [REDACTED] presso lo studio del difensore

C.F./ P.I. [REDACTED]

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED]  
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] come da mandato in margine della comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto in [REDACTED] presso lo studio del difensore

C.F. / P.I. [REDACTED]

- CONVENUTA -

**CONCLUSIONI DELL'ATTORE:**

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda ex art.67, II comma L.F., proposta dalla Curatela del Fallimento [REDACTED]"*



██████████ accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del fallimento della predetta società del pagamento effettuato il 23.10.2012 a favore della Sig.ra ██████████ e conseguentemente condannare quest'ultima alla restituzione in favore della Curatela del fallimento ██████████ della somma complessiva €. 6.000,00= oltre agli interessi legali e rivalutazione dal pagamento al saldo. Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”

**CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:**

“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Latina adito, contrariis reiectis, rigettare totalmente la domanda di parte attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata. Con riserva di articolare i mezzi istruttori, dedurre ed ampliare ai sensi dell'art. 183 VI° co. c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”



**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato il 03.07.2015 la Curatela del Fallimento [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, esponendo che: con sentenza n. 55 del 18.04.2013 questo Tribunale aveva dichiarato il fallimento della [REDACTED] a seguito delle verifiche compiute dalla Curatela sulla contabilità della fallita era emerso che la [REDACTED] *in bonis* aveva effettuato in favore della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] il pagamento di € 6.000,00, a mezzo bonifico bancario, in data 23.10.2012; tale pagamento era revocabile per sussistenza dei presupposti dell'azione prevista dall'art. 67, co. 2 L.F., essendo avvenuto nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento; la convenuta in revocatoria era ampiamente consapevole dello stato di insolvenza in cui versava la [REDACTED] (dato comprovato da diversi elementi e circostanze quali il pagamento eseguito oltre i termini d'uso e l'esistenza di numerosi protesti cambiari elevati a carico della società); che il pagamento in oggetto aveva inciso direttamente sul patrimonio della società violando la *par condicio creditorum* con pregiudizio alla massa. Evidenziava altresì la diligenza media esigibile dalla convenuta, essendo la stessa imprenditrice commerciale nel medesimo settore, e formulava le conclusioni trascritte.

Con comparsa depositata il 23.11.2015 si costituiva la convenuta la quale chiedeva rigettarsi la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In merito all'elemento oggettivo, precisava che il pagamento era stato effettuato dalla società fallita in suo favore a soli cinque giorni dall'inizio del periodo sospetto, dato idoneo a mettere in evidenza la propria buona fede. In merito all'elemento soggettivo eccepiva che, alla data del pagamento, erano stati elevati pochissimi protesti e negava di essere stata consapevole dello stato di insolvenza della debitrice stante anche le modestissime dimensioni della propria attività evidenziando, ad ogni modo, i costi e le enormi difficoltà che una condotta idonea a conoscere i protesti avrebbe comportato (tanto da aver fatto ricorso per difendersi nel presente giudizio al Patrocinio a spese dello Stato). Sottolineava inoltre la diligenza con la quale aveva agito in quanto piccola impresa esercente attività di commercio nel settore ortofrutticolo ed evidenziava la mancata prova del pagamento avvenuto al di fuori dei termini d'uso. Chiedeva dunque il rigetto della domanda formulando le conclusioni sopra riportate.

-----

Va preliminarmente verificata la sussistenza dell'elemento oggettivo di cui all'art. 67, co. 2 L.F., vale a dire l'effettiva esistenza di un atto solutorio compiuto nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

La Curatela ha provato il pagamento della somma oggetto di domande a mezzo di bonifico bancario eseguito in data 24.10.2012, (e non il 23, come emerge dal doc. 3 fasc. attore) e dunque nei sei mesi



che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento, risalente al 18.04.2013. A riprova di tale esborso ha depositato estratto al 31.12.2012 del conto corrente intrattenuto dalla [REDACTED] con la Cassa di Risparmio di [REDACTED] produzione a fronte della quale nulla ha eccepito la convenuta.

Sussiste dunque l'elemento oggettivo dell'azione esercitata in quanto documentato e comunque non contestato.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo della medesima azione, vale a dire la conoscenza da parte del creditore dello stato di decozione in cui versava la società debitrice al momento del pagamento stesso, si osserva quanto segue.

Occorre in primo luogo ricordare che la *scientia decoctionis* da parte del creditore, della cui prova è onerata la curatela, deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato. Tale elemento tuttavia, in quanto si concretizza in uno stato soggettivo, può essere dimostrato non in maniera diretta ma mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, ossia indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatto noto) la conoscenza dello stato stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo. Occorre dunque avere riguardo, mediante lo strumento delle presunzioni, alla presenza di segni esteriori dell'insolvenza ed alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria secondo il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza con conseguente irrilevanza di *"tutte le manifestazioni di ingenuità, di sprovvedutezza, di soggettivi errori di percezione attraverso i quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede"* (Cass. sent. n. 1719/01). In tal senso assumono rilievo l'astratta conoscibilità oggettiva dei segni esteriori di cui si è detto, sulla base di parametri di normale diligenza desunti dalla comune esperienza, e l'esistenza di *"concreti collegamenti"* che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a regole di esperienza *"..storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti"*, quali in via esemplificativa la *contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure esecutive esperite in danno del debitore, l'esistenza di rapporti professionali tra costoro, l'attività professionale esercitata dal creditore"* (così Cass. cit., nello stesso senso v. anche Cass. sent. nn. 26935/06, 13646/04 e 3524/00).

Tornando al caso di specie, l'attore afferma che esistesse la consapevolezza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza dell'odierna fallita, traendo la stessa dall'esecuzione del pagamento oltre i termini d'uso, dall'esistenza di numerosi protesti levati nei confronti della fallita e, infine, dalla



contiguità territoriale tra la [REDACTED] (assai nota nel territorio) ed il negozio della convenuta, sito in [REDACTED] ed evidenziando altresì la diligenza media esigibile da un imprenditore commerciale.

Primariamente, deve esaminarsi la circostanza per cui il pagamento del debito della fallita sarebbe stato effettuato oltre i termini d'uso.

Tale circostanza, allegata dal fallimento nell'ambito della prova del requisito soggettivo ed espressamente contestata dal convenuto a pagina 8 della comparsa di costituzione, non può essere valutata come elemento indiziario non essendo stata dimostrata l'anomalia del pagamento impugnato rispetto agli altri atti solutori compiuti dalla fallita in favore della convenuta nel corso del rapporto. Come già detto infatti, l'onere di dimostrare gli elementi esteriori dai quali trarre l'atteggiamento psicologico dell'*accipiens* e la sua mutata consapevolezza sulla situazione finanziaria della debitrice spetta al fallimento (né è stata fornita prova delle concrete modalità di svolgimento del rapporto da parte del convenuto, che non ha nemmeno invocato l'esenzione di cui all'art. 67, 3° comma lett. a) L.F.).

Altro elemento indiziario invocato dall'attore a riprova della *scientia decoctionis* della convenuta è l'esistenza di numerosi protesti elevati sia precedentemente che al tempo del pagamento in oggetto, e deducibili dalla visura protesti (doc. 5 fasc. attore), insieme alla circostanza che la pubblicità degli stessi è stata effettuata sul bollettino protesti di Latina, sottolineando la contiguità territoriale tra le parti, entrambe esercenti attività d'impresa nel medesimo settore, l'una in Latina e l'altra nella vicina Sabaudia, ed altresì sottolineando la diligenza media esigibile dalla convenuta.

Ebbene, la mera esistenza di protesti elevati al tempo del pagamento, non pare sufficiente a dare prova, di per sé stessa considerata, della conoscenza da parte del convenuto dello stato di insolvenza in cui versava l'odierna fallita, da intendersi "*come situazione irreversibile, e non già come una mera temporanea impossibilità di regolare l'adempimento delle obbligazioni assunte*" (Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2015, n. 10952). Ciò, anche alla luce della natura dell'attività esercitata dalla convenuta e della diligenza professionale dalla stessa concretamente esigibile nella verifica delle capacità solutorie dei suoi clienti.

Nel caso in oggetto trattasi di semplice impresa individuale – più precisamente di "*piccolo negozio di frutta e verdura*" (così memoria *ex art.* 183, co. 6, n. 2 c.p.c. convenuto, p. 1, affermazione non contestata dal fallimento se non negli scritti conclusivi) – che non può ritenersi onerata da ripetuti controlli in ordine all'esistenza di protesti levati nei confronti del debitore ogniqualvolta si appresti a ricevere da questi un pagamento. La stessa natura dell'impresa esclude inoltre l'esistenza al suo interno di un'organizzazione volta ad una tale tipologia di verifiche.



Nessuna prova è stata inoltre fornita in ordine al fatto, allegato dal fallimento, che la Latina fosse società molto nota nel settore con la conseguenza che non è possibile dare peso alla contiguità territoriale tra la stessa e la convenuta (contiguità comunque limitata vista l'operatività in Comuni diversi).

In conclusione, esclusa in linea astratta la conoscenza e la conoscibilità dei protesti esistenti e ritenuta irrilevante, nei termini anzidetti, la contiguità territoriale quale unico elemento indiziario, non vi sono elementi sufficienti per ritenere dimostrata la *scientia decoctionis*.

La domanda va pertanto rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Latina in composizione monocratica, pronunciando nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 67, 2° comma L.F. dal Fallimento [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima, con atto di citazione notificato il 03.07.2015, nel contraddittorio delle parti così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite liquidate in € 1.620,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Latina il 27 febbraio 2018.

Il Giudice  
(Dott.ssa [REDACTED])

